

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Produzione documentale fatta in udienza e non depositata in via telematica, ammissibilità: le regole processuali codicistiche prevalgono sulle esigenze sottese al processo civile telematico

Con riferimento alla contestata ammissibilità di produzioni documentali fatte in udienza, per non averle la parte depositate in via [telematica](#), osserva il Collegio che le suddette produzioni documentali sono state ammesse dal Giudice Istruttore in udienza e che in relazione a tali documenti trova applicazione l'[art. 87 disp. att. c.p.c.](#), norma che, si ritiene, non è stata in alcun modo modificata dall'art. 16 comma 1 del DL 179/2012. E' pacifico, infatti che i documenti per i quali sorge un interesse della parte a produrli in udienza devono essere sottoposti al vaglio di ammissibilità del giudicante all'udienza stessa e, se ammessi, potranno essere versati in atti e di ciò se ne darà indicazione nel verbale di udienza, così come appunto previsto dall'[art. 87 disp. att. c.p.c.](#) Il deposito telematico rileva, ad avviso del Collegio, a mero fine di completezza del fascicolo telematico, ma non può influire sulla ammissibilità stessa dei documenti. Pertanto, dato che nel caso di specie la difesa del convenuto sui documenti in questione ha esercitato in modo pieno il suo [diritto di difesa](#), verbalizzando già in udienza la sua opposizione, nessuna lesione del suo diritto di difesa e del [contraddittorio](#) è determinata, con la conseguenza che prive di pregio sono le contestazioni di ammissibilità avanzate dalla difesa del convenuto quanto alle

produzioni documentali fatte dalla difesa di parte attrice in udienza, per non averle la parte depositate in via telematica.

Le regole processuali codicistiche prevalgono in ogni caso sulle esigenze sottese al processo telematico e ciò tanto più se viene garantito il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.

Tribunale Milano, sezione nona, sentenza del 9.5.2018, n. 5103

...omissis...

Con ricorso, depositato in data 20.4.2016, *odds* chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale *dddd* porre a carico del marito un assegno di mantenimento per il figlio di euro 2.500 mensili, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie e per sé di euro 4.000 mensili o un assegno ex art. 433 c.c.

Con memoria *dddd* offrendo per il mantenimento del figlio un assegno di euro 800 mensili, oltre al pagamento integrale di tutte le spese straordinarie e per il mantenimento della moglie un assegno di euro 1.000 mensili.

Esperito senza esito il tentativo di conciliazione e autorizzati i coniugi a vivere separati all'udienza presidenziale del 26.9.2016, differita su concorde richiesta dei procuratori delle parti per tentare una soluzione conciliativa della causa, alla successiva udienza del 20.10.2016 il Presidente, preso atto del mancato accordo, sentite le parti e verbalizzate le contestazioni e le istanze dei procuratori in ordine alle produzioni documentali, con ordinanza riservata del 22.10.2016 così provvedevadddd

Depositata la documentazione disposta dal Giudice Istruttore, espletata l'istruttoria orale con l'interpello del convenuto, l'esame dei testi *ddddddd* all'udienza del 22.11.2017 ciascuna parte verbalizzava una propria proposta conciliativa e il Giudice Istruttore formalizzava alle parti, a meri fini conciliativi, impregiudicate le determinazioni riservate al Collegio, che non avrebbero comunque potuto avere ad oggetto almeno in parte il contenuto della stessa proposta, la seguente proposta conciliativa: *dddd* poi le produzioni documentali di parte attrice, in quanto di formazione successiva alla scadenza dei termini istruttori e confermava l'udienza già fissata per il 20.12.2017 per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza entrambi i procuratori depositavano ulteriore documentazione relativa alle spese condominiali della casa coniugale e alle spese straordinarie per *omissis* e chiedevano concordemente un breve rinvio essendo parte attrice disponibile ad accettare la proposta conciliativa del Giudice, previa verifica della fattibilità della divisione della casa coniugale, rinvio concesso dal Giudice Istruttore al solo fine di favorire un possibile accordo tra le parti.

All'udienza del 21.2.2018, preso atto del mancato accordo e ammesse dal Giudice Istruttore le produzioni documentali delle parti depositate da entrambi i difensori, in quanto di formazione successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., riservando in ogni caso al Collegio ogni valutazione sulla loro rilevanza ai fini della decisione, precisate dai procuratori delle parti le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti.

Il materiale probatorio.

Avendo entrambe le parti reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie orali e documentali non ammesse, ritiene il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore e sopra integralmente riportate, dovendo, altresì, svolgere alcune ulteriori precisazioni in relazione alle questioni relative alle prove sollevate dalla difesa del convenuto e ribadite in sede di memoria di replica.

Il materiale probatorio acquisito è più che idoneo a fondare una motivata pronuncia sulle sole questioni ancora controverse nel presente giudizio (l'addebito della separazione e la quantificazione della misura del contributo al mantenimento del figlio e della moglie) in relazione alle quali le parti non hanno voluto trovare un accordo complessivo, nonostante la proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore all'udienza del 22.11.2017 e il rinvio congiuntamente richiesto all'udienza del 20.12.2017. Accordo che avrebbe consentito loro di risolvere bonariamente una questione, quale quella relativa alla casa coniugale, che a questo punto troverà soluzione giudiziale nel momento in cui (*omissis*) diventerà autonomo

economicamente e/o cesserà di vivere con la madre, essendo, quindi, in questa sede irrilevanti tutte le disquisizioni che le difese delle parti hanno fatto negli scritti conclusivi sui progetti di divisione della casa coniugale, predisposti dai rispettivi tecnici e sui contrasti su tali aspetti insorti tra le parti.

Quanto alle prove documentali c.d. illecitamente acquisite (confr. verbale udienza presidenziale del 20.10.2016, pag. 3 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 parte convenuta) per violazione della privacy, nella prospettazione della difesa del convenuto, non può il Tribunale non osservare che i documenti in quanto tali possono ritenersi ammissibili, salva ogni successiva valutazione degli stessi ai fini della decisione come di seguito meglio illustrato.

Condivide, infatti, il Collegio l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte e di merito secondo cui, mancando nel codice di procedura civile una norma analoga a quella di cui all'art. 191 c.p.p. che sancisce l'inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, esse sono ammissibili e liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e ciò in quanto l'eventuale illiceità si sarebbe verificata in una fase preprocessuale senza ripercuotersi sugli atti stessi e fatti salvi i profili di responsabilità penale (Cass. Sez. III 11.2.2009 n. 3358; Cass. Sez. Unite 8.2.2011 n. 3033; Cass. Sez. I 20.9.2013 n. 21612; Cass. Sez. I 11.7.2013 n. 17204; Cass. Sez. I 28.8.2013 n. 19790; Tribunale di Torino Sez. VII 08/05/2013, Tribunale Roma, Sezione I, 20 gennaio 2017; Tribunale Milano Sezione Impresa sentenza n. 9431/2016).

Quanto all'ammissibilità della prova testimoniale in ordine alla conferma delle relazioni investigative in difetto di capitolazione puntuale per singoli fatti e circostanze, osserva il Collegio che è stato pienamente rispettato il principio del contraddittorio e dell'oralità della prova nel processo, come chiarito da altro precedente di questa Sezione, successivo a quello richiamato dalla difesa del convenuto (Tribunale Milano Sez. IX Civile sentenza 17 luglio 2013 – Pres. Manfredini, est. Muscio).

E' vero, infatti, che i rapporti degli investigatori privati possono avere accesso nel processo, come prova, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti e che deve riferirli in sede di deposizione testimoniale.

Ma la formulazione di capitoli di prova che valgano a dare conferma "in unica soluzione di tutte le attività, di cui si dà conto e che risultano nella relazione investigativa, vale pienamente a coprire la legittima acquisizione al processo di tutti i singoli fatti e circostanze dedotti da parte attrice con la produzione di tale documento e risponde pienamente a quel principio di raccolta della prova orale nel processo civile, non essendo, quindi, affatto necessaria una capitolazione per singoli episodi, come pretende la difesa del convenuto.

Prive di pregio, oltre che tardive, perché sollevate solo con la memoria di replica (pag. 19), sono, infine, le contestazioni di ammissibilità avanzate dalla difesa del convenuto quanto alle produzioni documentali fatte dalla difesa di parte attrice alle udienze del 22.11.2017 e del 20.12.2017, per non averle la parte depositate in via telematica.

Osserva il Collegio che le suddette produzioni documentali sono state ammesse dal Giudice Istruttore in udienza e che in relazione a tali documenti trova applicazione l'art. 87 disp. att. c.p.c., norma che, si ritiene, non è stata in alcun modo modificata dall'art. 16 comma 1 del DI 179/2012. E' pacifico, infatti che i documenti per i quali sorge un interesse della parte a produrli in udienza devono essere sottoposti al vaglio di ammissibilità del giudicante all'udienza stessa e, se ammessi, potranno essere versati in atti e di ciò se ne darà indicazione nel verbale di udienza, così come appunto previsto dall'art. 87 disp. att. c.p.c. Il Giudice ben potrà, se ritenuto, dare un termine alla parte per poi depositarli in via telematica o la parte di propria iniziativa, come ha fatto la difesa del *odddd* con due note di deposito telematiche, autorizzata la produzione documentale in udienza, potrà provvedere al deposito telematico o ancora la cancelleria dovrebbe procedere alla digitalizzazione dei suddetti documenti, come risulta ora possibile in forza anche di recenti modifiche evolutive dei registri di cancelleria per cui è stato creato un apposito "evento". Tale adempimento, però, rileva, ad avviso del Collegio, a mero fine di completezza del fascicolo telematico, ma non può influire, come sostiene la difesa del convenuto, sulla ammissibilità stessa dei documenti. Non si può che ribadire che le regole processuali codicistiche prevalgono in ogni caso sulle esigenze sottese al processo telematico e ciò tanto più se viene garantito il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Nel caso di specie la difesa del convenuto sui documenti in questione ha esercitato in modo pieno il suo diritto di difesa, verbalizzando già in udienza la sua opposizione. Nessuna lesione del suo diritto di difesa e del contraddittorio si è, quindi, determinata, a giudizio del Collegio.

Preme, infine, al Tribunale osservare, atteso che la vera conflittualità tra le parti è di tipo economico, che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contributi di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. 17.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 8.6.2008 n. 16575; Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. VI - I 15.11.2016 n. 23263)). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate anche per ordine del Giudice Istruttore e tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. sez. VI-I ordinanza 225 del 11.1.2016ddd

pqm

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale *odds*; dichiara, ex art. 151 comma 2 c.c., la separazione *ddd*; assegna l'intera casa coniugale *dddd* dando atto che le spese condominiali ordinarie e le utenze della casa coniugale sono a carico del coniuge assegnatario, le spese condominiali straordinarie seguono il titolo e le quote di proprietà e le imposte e tasse seguono il regime previsto dalla normativa fiscale e tributaria in relazione all'uso/godimento e alla proprietà dell'immobile; pone a carico di *ddd* con decorrenza dalla mensilità di novembre 2016, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio *ddd*; pone a carico di *ddd* con decorrenza dalla mensilità di novembre 2016, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, mediante versamento alla *dddd*. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1); manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune *ddderché* provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge; manda alla cancelleria per la trasmissione di copia del dispositivo e delle pagine 1 e da 24 a 29 della presente sentenza alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate competente in relazione al luogo di *ddd*